

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VESSIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) SIVIGLIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCA VESSIA

Seduta del 01/12/2025

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 19/01/2017 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/05/2023, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso dell'importo di € 957,10, calcolato secondo il criterio proporzionale lineare, a titolo di quota non maturata delle spese di istruttoria, delle commissioni di attivazione, delle commissioni rete esterna e delle commissioni di gestione pratica, al netto di quanto già riconosciuto dalla resistente;
- in via subordinata, la riduzione delle commissioni e dei costi ritenuti up front secondo l'applicazione del criterio della curva degli interessi;
- la restituzione di € 149,17 a titolo di indennizzo di estinzione anticipata;

- la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o in eccedenza;
  - la refusione delle spese per l'assistenza difensiva quantificate in € 200,00 o nel diverso importo liquidato, in maniera equitativa, dal Collegio;
  - il riconoscimento degli interessi al tasso legale decorrenti dalla data di proposizione del reclamo.
- L'intermediario, costituitosi, si oppone alle pretese del cliente, eccependo:
- di aver provveduto al rimborso di € 474,59 a titolo di commissioni di gestione in sede di conteggio estintivo;
  - la natura up-front delle commissioni di attivazione e delle spese di istruttoria e notifica, in quanto remunerative di attività che si svolgono ed esauriscono nella fase iniziale di instaurazione del rapporto;
  - la natura up-front delle commissioni rete esterna, corrispondenti a quanto fatturato all'esponente dall'intermediario del credito ed integralmente maturati per il solo fatto della stipula del contratto ed indipendentemente dalla sua estinzione anticipata (allega la fattura e la contabile del bonifico effettuato). Sottolinea che, trattandosi di azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., dev'essere indirizzata nei confronti dell'accipiens delle somme;
  - che le motivazioni della sentenza Lexitor riguardano solamente i costi che il finanziatore determina unilateralmente e non anche quelli che il medesimo "subisce" per effetto di imposizione da parte di terzi o di una sua contrattazione con terzi;
  - che la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/22 ha riguardato solo l'art. 11-octies, comma secondo, del Decreto Sostegni-bis e non anche l'art. 6bis, comma terzo, lett. b) del DPR n. 180/1950, il quale – nel richiamare le Disposizioni di trasparenza di Banca d'Italia – esclude ancora la rimborsabilità dei costi up front;
  - che la CGUE con sentenza del 09/02/2023 ha superato il principio per cui, in caso di estinzione anticipata, è dovuto anche il rimborso della quota non maturata dei costi up front, così facendo venir meno l'efficacia vincolante della sentenza n. 263/22 della Corte Costituzionale (cita Tribunale di Castrovillari, sent. n. 332/23);
  - di aver ciononostante rimborsato tramite due distinti bonifici bancari in sede di riscontro al reclamo, in via eccezionale e in ottica di maggior favor per la clientela, gli ulteriori importi di € 187,11, a titolo di quota non maturata delle commissioni di attivazione e spese di istruttoria, e di € 217,22 a titolo di commissioni rete esterna, calcolati secondo il criterio della curva degli interessi;
  - la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva.

Pertanto, chiede, in via principale, di respingere il ricorso e, in via gradata, dichiarare la cessazione della materia del contendere.

## DIRITTO

Il Collegio, preliminarmente al merito del ricorso, richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di finanziamento sottoscritti – come quello di specie - prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l’orientamento condiviso dai Collegi, successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, ritiene applicabile l’originario art. 125-sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C 383/18 (“sentenza Lexitor”).

A quest’ultimo riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità all’orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 - richiamata anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale, che ne ha osservato la conformità alla sentenza “Lexitor” -, secondo cui:

- “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. Ciò in quanto “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all’art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art.3 della Direttiva, sia all’art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell’art.16 par.1 della stessa Direttiva”.
- “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento” valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

L’orientamento sopra riferito appare conforme all’assetto normativo risultante dall’ulteriore modifica apportata dall’art. 27 del d. l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni in legge 9 ottobre 2023, n. 136.

Nel caso di specie, in relazione al rapporto di finanziamento n. \*\*\*313 (delegazione di pagamento) il Collegio accerta la natura *recurring* delle commissioni di gestione, delle spese di istruttoria, delle commissioni di attivazione e della commissione di rete esterna secondo l’orientamento espresso da questo Collegio (cfr. Collegio di Bari, decisioni nn. 4893/25 e 4911/25), e riconosce pertanto, tra le componenti commissionali reclamate, il diritto del ricorrente al rimborso delle stesse nei limiti della domanda, sulla base del seguente prospetto, che tiene conto dei rimborsi già effettuati, cui vi sia evidenza in atti:



durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	74
rate residue		46

TAN	▶	4.25%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	38.33%
- in proporzione alla quota interessi	16.18%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
	commissioni di gestione (recurring)	€ 1,236.05	€ 473.82	€ 199.97		€ 474.59	-€ 0.77
	spese di istruttoria (recurring)	€ 525.00	€ 201.25	€ 84.94			€ 201.25
	commissioni di attivazione (recurring)	€ 631.60	€ 242.11	€ 102.18			€ 242.11
	commissione rete esterna (recurring)	€ 1,342.20	€ 514.51	€ 217.15		€ 217.22	€ 297.29
	...		€ 0.00	€ 0.00			€ 0
			€ 0.00	€ 0.00			€ 0
	rimborsi senza imputazione					€ 187.11	-€ 187.11
tot rimborsi ancora dovuti							€ 553
interessi legali							1

Quanto alla richiesta di rimborso di € 149,17 a titolo di commissione di estinzione anticipata, affermando che il ricorrente non contesta una erronea quantificazione dell'addebito effettuato nel conteggio estintivo, ma lamenta unicamente la mancata allegazione del "dettaglio dei costi 'eventualmente' sostenuti" per l'estinzione anticipata del finanziamento.

Il Collegio osserva, alla luce dell'art. 125-sexies, commi 2 e 5, TUB, e dell'orientamento dell'Arbitro sulla interpretazione di questa norma, considerato altresì che l'importo rimborsato anticipatamente, al netto della riduzione del costo totale del credito, risulta superiore alla soglia di € 10.000,00, la conseguente legittimità, sotto tale profilo, dell'indennizzo per anticipata estinzione. Pertanto, il Collegio anche alla luce dei propri precedenti orientamenti (Collegio di Bari, decisione n. 14685/2022 e decisione n. 6329/23) ritiene che la somma trattenuta dall'intermediario a tale titolo non debba essere restituita al ricorrente.

Quanto alla richiesta di "restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute", si rileva che la stessa non è supportata da alcuna documentazione e dunque il Collegio non può accoglierla.

Quanto, infine, alla richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale per la difesa nel corso della procedura, alla luce della recente decisione del Collegio di Coordinamento (decisione n. 4580/25), il Collegio di Bari non può accogliere la domanda in assenza di "evidenze documentali da cui possa evincersi la rilevanza della presenza del professionista nella gestione del procedimento avente ad oggetto questioni connotate da una spiccata serialità, nonché privo di elementi di complessità" (decisione n. 7214/2025).

### P.Q.M.

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 553,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**



**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE